



Your Dreams, Our Challenge

Condizioni Generali di Acquisto di AGC EUROPE S.A. ("AGC") e delle sue società controllate e collegate con sede in Europa o in Marocco. (in vigore dal 26.10.2023)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano alla fornitura di qualsiasi servizio o prodotto ("il Contratto") concluso tra AGC e le sue società controllate e collegate da un lato (di seguito "l'Acquirente") e il Fornitore dall'altro, nonché a qualsiasi ordine, richiesta di consegna o ordine di servizi ("l'Ordine") effettuato dall'Acquirente al Fornitore per la consegna di prodotti o la fornitura di servizi ("la Fornitura") da parte del Fornitore a beneficio dell'Acquirente, se non diversamente indicato nelle specifiche e nelle condizioni speciali menzionate nel Contratto o nell'Ordine e/o nelle clausole contenute nelle appendici allegate dall'Acquirente. Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante del Contratto o dell'Ordine di cui costituiscono elementi essenziali e determinanti, ed escludono ogni altra condizione cui il Fornitore intenda assoggettare i propri rapporti con l'Acquirente, salvo che sia stato preventivamente ed espressamente concordato per iscritto il contrario. La nullità o l'inefficacia di una o più delle presenti condizioni non pregiudica la validità del Contratto o dell'Ordine. Qualsiasi disposizione invalida, inapplicabile o inattuabile sarà sostituita da una disposizione che si avvicini il più possibile a ciò che le Parti avrebbero inteso nel definire la disposizione non valida, inapplicabile o inattuabile. Eventuali omissioni saranno integrate di conseguenza.

2. CONTRATTI, ORDINI E LORO ACCETTAZIONE

Fatte salve circostanze eccezionali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un ordine effettuato per telefono per motivi di urgenza), i Contratti e gli Ordini provenienti dall'Acquirente dovranno essere indirizzati al Fornitore in via esclusiva per iscritto e su supporto cartaceo o elettronico che identifichi lo stabilimento dal quale provengono. Tali Contratti e Ordini, insieme ai documenti ad essi allegati, impegnano l'Acquirente solo se emessi da persone autorizzate. Quanto detto si applica anche a qualsiasi modifica apportata ad un Contratto o a un Ordine che da esso ha origine. Il Fornitore è invitato a restituire una copia di ciascun Contratto o Ordine, debitamente datata e firmata con la dicitura "pour accord" ("Così concordato") da una persona autorizzata a farlo, entro otto (8) giorni lavorativi dalla ricezione da parte dell'Acquirente. Le firme elettroniche digitali avranno la stessa validità di quelle autografe.

Il Contratto e/o l'Ordine impegnerà definitivamente l'Acquirente solo a fronte del ricevimento, entro il termine sopra indicato, dell'accettazione scritta e senza riserve o modifiche da parte del Fornitore.

In caso di mancato ricevimento dei documenti entro il suddetto termine, l'Acquirente avrà il diritto di considerarsi libero dal Contratto o dall'Ordine, ovvero di aver ricevuto l'accettazione del Contratto o dell'Ordine da parte del Fornitore senza riserva alcuna e di conseguenza potrà richiedere l'esecuzione del Contratto o dell'Ordine da parte di quest'ultimo.

3. OBBLIGO DI INFORMARE L'ACQUIRENTE

Prima dell'accettazione del Contratto o dell'Ordine, il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente informazioni complete e accurate circa la Fornitura. In particolare, egli è tenuto a fornire informazioni precise in relazione alle caratteristiche tecniche, alla sicurezza e ad altri aspetti della fornitura, nonché informazioni relative ad eventuali inadeguatezze e dovrà comunicare fin da subito eventuali problemi relativi alle specifiche richieste dall'Acquirente, tenendo conto

dell'utilizzo che l'Acquirente intende fare della suddetta Fornitura, relativamente alla quale è tenuto a richiedere preventivamente all'Acquirente, se necessario, le dovute informazioni. Tale obbligo persiste per tutta l'esecuzione del Contratto o dell'Ordine, anche dopo la consegna. Il Fornitore è inoltre obbligato a rispondere a qualsiasi domanda relativa alla Fornitura sottopostagli dall'Acquirente informando quest'ultimo senza ritardo circa eventuali modifiche o nuove informazioni riguardanti le proprietà, l'uso o l'inadeguatezza della Fornitura, l'elenco dei componenti e dei materiali presenti nella merce e le modifiche o integrazioni alle avvertenze e agli avvisi di qualsiasi merce pericolosa o materiale pericoloso, le istruzioni di manipolazione, nonché qualsiasi necessità di trasporto eccezionale al fine di rispettare i termini di consegna concordati, e di autorizzare qualsiasi ispezione (compresa l'ispezione presso i locali del Fornitore e/o i libri e i registri, a condizioni ragionevoli) tale da consentire all'Acquirente di essere certo della corretta esecuzione della Fornitura e della scrupolosa conformità alle specifiche, condizioni e previsioni del Contratto o dell'Ordine.

4. CONSEGNA E RELATIVI TERMINI, SPEDIZIONE E IMBALLAGGIO

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire all'Acquirente beni e servizi in conformità ai programmi e ai requisiti della catena di approvvigionamento dell'Acquirente (come indicati, modificati o aggiornati nel Contratto o nell'Ordine), indipendentemente da qualsiasi servizio o lavoro preparatorio che il Fornitore deve svolgere prima della consegna, comprese, a titolo esemplificativo, le attività di ingegneria, progettazione e sviluppo, e rispetterà, sotto tutti gli aspetti, i requisiti di consegna (anche in termini di quantità) e di logistica dell'Acquirente, come indicati, modificati o aggiornati nel Contratto.

L'Acquirente può fornire previsioni e stime non vincolanti sulle quantità da consegnare in un determinato periodo. Le previsioni di quantità fornite sia prima che durante l'esecuzione del contratto sono strettamente indicative. Esse non comportano per l'Acquirente alcun obbligo diverso da quello di riferirle secondo buona fede, al fine di facilitare la produzione del Fornitore. Qualsiasi discrepanza tra le quantità previste e quelle effettivamente ordinate non potrà comportare alcuna forma di risarcimento da parte dell'Acquirente nei confronti del Fornitore.

In caso di ritardo nella consegna imputabile al Fornitore, l'Acquirente dovrà essere tempestivamente informato dal Fornitore e si riserverà il diritto di annullare l'Ordine in tutto o in parte, senza pregiudizio per la richiesta di risarcimento integrale di qualsiasi danno, diretto o indiretto, derivante dal ritardo, ovvero potrà mantenere valido l'Ordine, nel qual caso il Fornitore sarà responsabile di eventuali costi aggiuntivi e, a seconda dei casi, del risarcimento integrale dell'Acquirente.

L'Acquirente non sarà tenuto a effettuare il pagamento per le merci consegnate in eccesso rispetto alle quantità specificate nei piani di consegna dell'Acquirente. L'Acquirente potrà restituire al Fornitore la merce in eccesso a spese del Fornitore.

Il Fornitore è responsabile per la spedizione, la preparazione e l'imballaggio, per la presenza di accurata documentazione per l'importazione e l'esportazione e per l'ottenimento dei certificati di conformità. Se non diversamente previsto dal Contratto e soggetto agli Incoterms scelti di cui alla clausola 5, qualsiasi onere o costo relativo alla movimentazione, all'imballaggio, all'immagazzinamento o al trasporto delle merci è a carico del Fornitore ed è stato incluso nel prezzo delle merci.

5. RISCHI E PROPRIETÀ

Il rischio e la proprietà della merce saranno trasferiti all'Acquirente al momento della consegna e in base agli Incoterms scelti (ultima versione), liberi da qualsiasi vincolo, rivendicazione, gravame o altro diritto.

In assenza di Incoterms o di disposizioni contrarie che compaiano nelle specifiche e nelle condizioni speciali nel Contratto o nell'Ordine e/o nelle clausole contenute nelle sue appendici, il trasferimento della proprietà e dei rischi all'Acquirente avrà effetto solo al momento dell'avvenuta consegna della Fornitura nel luogo designato e, a seconda dei casi, dopo che questa è stata scaricata, anche quando le spese di trasporto e/o assicurazione sono sostenute dall'Acquirente.

Qualsiasi riferimento agli Incoterms che possa apparire nelle specifiche e nelle condizioni speciali e/o nelle clausole contenute nelle appendici, si riferisce agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale in vigore alla data del Contratto o dell'Ordine.

6. MODIFICHE AL CONTRATTO O ALL'ORDINE

Mediante comunicazione scritta all'altra parte, ciascuna parte può proporre modifiche o proporre all'altra parte di apportare modifiche ai disegni e alle specifiche della merce o di modificare l'oggetto del Contratto o dell'Ordine. In tal caso, l'Acquirente e il Fornitore valuteranno tempestivamente, in modo ragionevole e in buona fede, eventuali adeguamenti di prezzo (in aumento o in diminuzione) da apportare in relazione a tali modifiche.

Il prezzo risultante da tali modifiche potrà essere stabilito dalle parti esclusivamente di comune accordo e per iscritto e assumerà efficacia a partire dalla data di effettiva attuazione delle modifiche.

7. SUBAPPALTO

Il Fornitore non può subappaltare nessuno dei suoi obblighi ai sensi del Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente e a condizione che le prestazioni del subappaltatore soddisfino tutti i requisiti applicabili ai sensi del Contratto o dell'Ordine. Il consenso dell'Acquirente non esonera il Fornitore dai suoi obblighi ai sensi del Contratto.

8. FORZA MAGGIORE

Qualsiasi evento imprevedibile e/o inevitabile che si verifichi dopo la conclusione del Contratto o dell'Ordine, al di fuori del ragionevole controllo di una parte e senza alcuna colpa da parte di quest'ultima, che renda impossibile l'esecuzione del Contratto per detta parte, costituisce un evento di forza maggiore, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, azioni da parte di autorità governative, incendi, inondazioni, tempeste di vento, esplosioni, sommosse, disastri naturali, guerre e sabotaggi, pandemie, terrorismo, carenza di materie prime, guasti e guasti alle attrezzature. In tal caso, l'Acquirente e il Fornitore sono esonerati dai loro obblighi. La parte colpita può invocare simili circostanze solamente qualora abbia dato immediata comunicazione all'altra parte e successivamente abbia inviato una comunicazione all'altra parte entro otto (8) giorni lavorativi con lettera raccomandata. La parte colpita deve adottare tutte le misure ragionevoli per mitigare il danno e limitare l'impatto dell'evento di forza maggiore per l'altra parte.

L'Acquirente e il Fornitore cercheranno di trovare congiuntamente una soluzione adeguata da adottare al verificarsi di un evento di forza maggiore. Qualora la ripresa dell'esecuzione del Contratto o dell'Ordine non sia possibile per le parti entro trenta (30) giorni dal verificarsi dell'evento di forza maggiore, ciascuna parte potrà risolvere immediatamente il Contratto o l'Ordine senza alcuna responsabilità o risarcimento per l'altra parte.

Le Parti escludono il diritto eventualmente riconosciuto ad una Parte dalla legge applicabile, come definita nell'Articolo 18, di invocare l'evento di forza maggiore per sospendere l'esecuzione del Contratto o dell'Ordine, nella misura consentita dalla legge.

9. CONFORMITÀ, QUALITÀ E GARANZIE

In qualità di esperto pienamente competente nel suo settore, il Fornitore dichiara e garantisce (e farà in modo che i suoi subappaltatori e fornitori garantiscano a loro volta) che la consegna di una Fornitura sarà priva in generale di qualsiasi tipo di difetti, idonea all'uso previsto e che sarà rigorosamente conforme alle specifiche e alle condizioni speciali del Contratto o dell'Ordine e/o alle clausole contenute nelle sue appendici, tenendo conto in particolare dell'uso che l'Acquirente farà della Fornitura, nonché delle norme di legge, regolamentari o d'uso applicabili, tenendo conto in particolare della natura della Fornitura (ad esempio, le leggi e i regolamenti applicabili in materia di igiene e sicurezza, rispetto dell'ambiente, gestione dei rifiuti, proprietà intellettuale e/o industriale, ecc.)

In nessun caso il ricevimento di una Fornitura implicherà l'accettazione e/o l'approvazione della stessa; l'Acquirente si riserva in particolare il diritto di verificarne in qualsiasi momento la conformità e il contenuto, e di sottoporla a qualsiasi prova richiesta. Qualsiasi Fornitura in ritardo, difettosa, non conforme o incompleta può essere rifiutata dall'Acquirente in qualsiasi momento. Una Fornitura rifiutata dovrà essere immediatamente restituita al Fornitore, ovvero potrà essere custodita nei locali dell'Acquirente per un periodo massimo di 15 giorni, decorso detto termine sarà rispedita al Fornitore a totale discrezione dell'Acquirente con spese e rischi a carico del Fornitore.

Il Fornitore garantisce inoltre che le Forniture e il loro utilizzo non violano alcun diritto di proprietà intellettuale o diritto esclusivo di utilizzo di terzi.

In caso di inosservanza da parte del Fornitore di tutti o di una parte di tali obblighi in materia di consegna, conformità o garanzia, l'Acquirente avrà il diritto, senza alcuna comunicazione di inadempimento o procedura preventiva, di risolvere il Contratto o di revocare l'Ordine, per intero o solo per la parte non eseguita, mal eseguita e/o ancora da eseguire. L'Acquirente avrà, inoltre, il diritto di concludere contratti o di effettuare l'ordine a terzi, fermo restando la responsabilità del Fornitore di rimborsare all'Acquirente eventuali costi aggiuntivi, o di richiedere la sostituzione della Fornitura da parte del Fornitore nel più breve tempo possibile, senza costi aggiuntivi o maggiorazioni per l'Acquirente, fatto salvo in ogni caso l'eventuale indennizzo per il risarcimento del danno subito.

All'Acquirente non sarà imposta alcuna clausola di alcun tipo che esoneri o limiti gli obblighi di consegna, conformità o garanzia incumbenti sul Fornitore, né alcun massimale o importo fisso di indennizzo. Qualsiasi penale eventualmente indicata dall'Acquirente nelle specifiche e nelle condizioni speciali del Contratto o dell'Ordine e/o nelle clausole contenute nelle sue appendici avrà a questo proposito solo un valore di indennizzo minimo, a meno che non sia espressamente previsto altrimenti.

10. PREZZI, ONERI, SDOGANAMENTO

I prezzi indicati nel Contratto o nell'Ordine sono fissi, definitivi e non potranno essere rivisti e comprendono, se non diversamente ed espressamente previsto nelle specifiche e nelle condizioni speciali e/o nelle clausole essenziali contenute nelle sue appendici, tutti gli oneri (trasporto, imballaggio, assicurazione, amministrazione, ecc.) e le imposte (eccetto l'IVA). Eventuali oneri o imposte non specificati non saranno accettati dall'Acquirente e rimarranno a carico esclusivo del Fornitore. Quanto detto si applica anche ai costi sostenuti dal Fornitore per eventuali trasporti eccezionali necessari per rispettare i termini di consegna concordati, anche nel caso i cui la necessità di tale trasporto sia stata indicata all'Acquirente ai sensi del punto 3 delle presenti Condizioni Generali.

Le spese doganali saranno pagate dal Fornitore, ma a nome dell'Acquirente.

11. FATTURE E PAGAMENTI

In nessuna circostanza una fattura potrà essere emessa per una Fornitura prima della sua consegna, bensì dovrà essere immediatamente successiva. Il Fornitore è tenuto ad inviare, da un lato, la relativa fattura in formato PDF all'indirizzo e-mail indicato dall'Acquirente nelle specifiche e nelle condizioni speciali, indicandovi i riferimenti al numero del Contratto o dell'Ordine a cui si riferisce e le informazioni chiare per l'identificazione di entrambe le parti (nome legale completo, indirizzo e numero di partita IVA della società AGC interessata (l'Acquirente) e del Fornitore), la data di emissione, un numero di documento sequenziale univoco, il numero di riga, i riferimenti dell'articolo consegnato, il prezzo unitario, il volume, la quantità, le dimensioni o il peso consegnato, il luogo e la data di consegna, gli eventuali pagamenti anticipati effettuati, l'IVA e gli altri oneri o imposte concordati), dall'altro, la bolla di consegna ad esso relativa, nonché tutte le altre specifiche richieste dalla legge. Nel caso eccezionale in cui non sia presente un Ordine scritto (es. ordine di acquisto telefonico per motivi di urgenza), la fattura dovrà contenere anche

il nome del richiedente AGC e la data di tale richiesta. Qualsiasi documento contrattuale emesso dal Fornitore dovrà specificare chiaramente il tipo di documento (fattura, nota di credito o proforma, e il riferimento al numero di fattura originale, qualora presente), nonché i riferimenti e-mail del Fornitore in caso di domande relative alla fattura/alla nota di credito o alla proforma. In mancanza dei suddetti requisiti, il Fornitore si assume il rischio di vedersi rifiutare la fattura in questione o di ricevere un pagamento tardivo e, a seconda dei casi, senza alcun risarcimento o interesse di alcun tipo.

Le fatture saranno pagate entro (60) sessanta giorni dal ricevimento della fattura, fatti salvi eventuali ritardi sopra indicati o la possibilità per l'Acquirente di invocare eventuali eccezioni che lo esonerino in tutto o in parte dall'obbligo di pagamento, o che lo autorizzino a sospendere il pagamento, fermo restando che in caso di liquidazione giudiziale, concordato o altre forme di liquidazione - sia giudiziale che amichevole - del Fornitore, l'Acquirente sarà tenuto a pagare solo la differenza a saldo dovuta dopo la chiusura definitiva di tutti i conti esistenti tra le parti.

L'Acquirente si riserva il diritto di dedurre da qualsiasi somma dovuta e pagabile al Fornitore qualsiasi importo dovuto dal Fornitore all'Acquirente.

Il pagamento viene effettuato dall'Acquirente senza pregiudizio di qualsiasi rivendicazione o diritto che possa vantare nei confronti del Fornitore e non costituirà alcuna ammissione da parte dell'Acquirente circa il corretto adempimento da parte del Fornitore delle proprie obbligazioni.

Entrambe le parti concordano che, in caso di ritenuta fiscale applicabile ai pagamenti dell'Acquirente al Fornitore, tale ritenuta sarà a carico del Fornitore.

12. ASSICURAZIONE

Il Fornitore manterrà in buone condizioni e sostituirà quando necessario tutti i macchinari, le attrezzature e gli strumenti necessari per la produzione dei beni. Il Fornitore dovrà assicurare i propri beni con copertura di tutte le perdite per il loro valore di sostituzione.

Il Fornitore dovrà mantenere una copertura assicurativa per i beni di sua proprietà, la sua responsabilità civile e la sua responsabilità di prodotto con primaria compagnia assicurativa, per un importo conforme agli standard di settore applicabili. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore fornirà all'Acquirente un certificato di conformità ai requisiti assicurativi.

13. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, RISERVATEZZA E CONFORMITÀ

Ai fini della presente clausola, per "DPI" si intende qualsiasi proprietà immateriale, ivi compresi la proprietà industriale, software, know-how tecnico e commerciale, processi, opere letterarie, artistiche e scientifiche, pubblicazioni, esecuzioni, registrazioni e trasmissioni, invenzioni, scoperte, progetti, disegni industriali, diritti di design, prove di ricerca, risultati di prove di ricerca, studi, materiale e offerte di marketing, opere d'arte, brevetti, modelli, formule, marchi di fabbrica, marchi di servizio, nomi commerciali, nomi di dominio, loghi, denominazioni, diritti d'autore, codici sorgente e diritti di banche dati (in ogni caso, sia che si tratti di diritti registrati sia di diritti non registrati o altrimenti protetti).

Se il Fornitore, in esecuzione del Contratto o dell'Ordine, crea, progetta o sviluppa DPI, tali DPI saranno esclusivamente dell'Acquirente e saranno considerati proprietà esclusiva e riservata dell'Acquirente. Il Fornitore dovrà immediatamente comunicare detta circostanza all'Acquirente e collaborare con quest'ultimo al fine di trasferirgli irrevocabilmente tutti i relativi diritti, interessi e titoli.

Il Fornitore concederà all'Acquirente una licenza non esclusiva, irrevocabile, esente da royalty, sub-licenziabile, interamente pagata e valida in tutto il mondo, in relazione a tutti i DPI di proprietà del Fornitore o da esso controllati in relazione ai prodotti o ai servizi da fornire ai sensi del Contratto o dell'Ordine. La licenza avrà effetto dal primo giorno di consegna dei beni e durerà per tutto il tempo in cui l'Acquirente produrrà, manterrà o riparerà prodotti che incorporano i beni del Fornitore e in ogni caso per la durata di qualsiasi impegno contrattuale dell'Acquirente stesso nei

confronti dei propri clienti. L'Acquirente potrà utilizzare la licenza in oggetto solo nella misura necessaria per l'adempimento del contratto con i propri clienti.

L'Acquirente concederà al Fornitore una licenza limitata per l'utilizzo di qualsiasi informazione o tecnologia di cui l'Acquirente possiede i diritti di proprietà intellettuale, esclusivamente nella misura necessaria al Fornitore per adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto o dell'Ordine. Il Fornitore si impegna a non effettuare operazioni di reverse engineering, disassemblaggio o decompilazione delle informazioni o della tecnologia ricevute in licenza.

Il Fornitore si impegna a non rivelare a nessuno, se non per la corretta esecuzione della Fornitura o per motivi di divulgazione richiesti da leggi, tribunali o provvedimenti dell'autorità, qualsiasi informazione (inclusi i segreti commerciali) che abbia ricevuto o raccolto dall'Acquirente in occasione del Contratto o dell'Ordine. Le specifiche tecniche, i piani, i disegni e qualsiasi altro documento (tecnico o di altro tipo), nonché le parti, i modelli e gli strumenti affidati dall'Acquirente al Fornitore o prodotti dal Fornitore per l'Acquirente nell'ambito del Contratto o dell'Ordine, sono strettamente confidenziali, sono destinati a un uso strettamente limitato al Contratto o all'Ordine, rimangono di proprietà esclusiva dell'Acquirente, non possono in nessun caso essere ricopiati o riprodotti, né essere trasmessi o comunicati a terzi senza l'espressa, preventiva e scritta autorizzazione dell'Acquirente; devono essere utilizzati e conservati dal Fornitore con la massima diligenza e devono essere restituiti all'Acquirente al momento della consegna della Fornitura o al più tardi al momento della risoluzione .

Il Fornitore si impegna a informare senza ritardo l'Acquirente di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale e/o degli interessi dell'Acquirente, ad assisterlo e a difenderlo nella misura consentita dalla legge, e a tenerlo indenne e risarcirlo se necessario.

Il Fornitore e i suoi subappaltatori o qualsiasi terza parte associata dovranno inoltre rispettare tutte le leggi anticorruzione applicabili, tutte le leggi sul controllo delle esportazioni e sulle sanzioni, il codice di condotta dell'Acquirente nella sua versione attuale, come indicato su: <https://www.agc-glass.eu/en/suppliers-partners#documents> e qualsiasi legge applicabile contro il lavoro forzato, la schiavitù e il lavoro minorile.

Qualora il Fornitore non si attenga scrupolosamente alle disposizioni precedenti, e/o non si assicuri che anche le persone da lui incaricate per l'esecuzione della Fornitura vi si attengano scrupolosamente, tutti i Contratti e/o tutti gli Ordini in corso potranno essere immediatamente annullati dall'Acquirente senza alcun indennizzo, comunicazione di inadempimento o procedura preventiva di alcun tipo, e ciò senza pregiudizio per i danni e gli interessi che l'Acquirente potrebbe avere diritto a richiedere.

14. RISOLUZIONE

L'Acquirente ha il diritto di risolvere in qualsiasi momento e senza fornire alcun giustificato motivo il Contratto o l'Ordine con un preavviso scritto di tre (3) mesi inviato al Fornitore e senza alcun risarcimento dovuto a quest'ultimo per tale risoluzione.

Gli ordini già completati ma non ancora pagati saranno pagati dall'Acquirente al Fornitore in caso di risoluzione avviata dall'Acquirente per motivi diversi dall'inadempienza del Fornitore, così come i ragionevoli costi effettivi dei prodotti in corso di lavorazione e delle materie prime sostenuti dal Fornitore per la fornitura di beni o servizi relativamente a tali ordini.

Ciascuna delle Parti ha il diritto di risolvere il Contratto o l'Ordine, senza preavviso o penalità, mediante lettera raccomandata inviata all'altra Parte in caso di fallimento, liquidazione, insolvenza o procedura analoga, e in caso di sospensione o revoca di qualsiasi permesso o autorizzazione necessari per l'esecuzione del Contratto o dell'Ordine.

Avendo il Fornitore l'obbligo di offrire sempre e comunque i migliori prezzi di mercato, l'Acquirente ha il diritto di effettuare ogni anno uno studio di benchmark per verificare la competitività dei prezzi del Fornitore. Se i prezzi del Fornitore non sono più ritenuti competitivi, le parti dovranno rinegoziare in buona fede i termini e le condizioni del Contratto o dell'Ordine, ma se non raggiungono un accordo in tal senso, l'Acquirente smetterà di ordinare le Forniture e avrà il diritto di risolvere il Contratto con un preavviso scritto di 30 giorni e senza alcun risarcimento per il Fornitore.

In caso di violazione degli obblighi contrattuali da parte di una delle due parti (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'evento di non conformità), l'altra parte ha il diritto di risolvere il Contratto o l'Ordine mediante l'invio di una lettera raccomandata dopo che la comunicazione dell'inadempimento sia rimasta inosservata per quindici (15) giorni, con il conseguente diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa di tale violazione.

15. PROTEZIONE DEI DATI

Le Parti si impegnano a rispettare i rispettivi obblighi previsti dalle Leggi Applicabili in materia di protezione dei dati (ovvero il Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE ("Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" o "GDPR"), e qualsiasi legge o regolamento nazionale corrispondente o equivalente, qualsiasi interpretazione giudiziaria o amministrativa di uno dei suddetti, qualsiasi orientamento, linea guida, codice di pratica, codice di condotta approvato o meccanismo di certificazione approvato emesso da qualsiasi autorità di regolamentazione).

Le parti riconoscono inoltre che, in relazione al trattamento dei dati richiesto per l'esecuzione del contratto, ciascuna di esse agisce in qualità di responsabile del trattamento dei dati ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati e, in quanto tale, è responsabile delle proprie attività di trattamento ai sensi del presente documento.

Nel caso in cui uno qualsiasi dei servizi comporti il trattamento di dati personali da parte del Fornitore per conto e su istruzioni dell'Acquirente, il Fornitore agirà in qualità di responsabile del trattamento dei dati e l'Acquirente in qualità di titolare del trattamento dei dati e sarà stipulato un accordo sul trattamento dei dati in conformità alle leggi applicabili sulla protezione dei dati.

Entrambe le parti garantiranno in qualsiasi momento la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali, nonché la sicurezza del trattamento di tali dati attraverso l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, tenendo conto della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e la libertà dell'interessato.

Le parti dichiarano e garantiscono che i dati personali che si comunicheranno reciprocamente nell'ambito del Contratto o dell'Ordine sono stati raccolti e trattati in conformità al GDPR.

Entrambe le parti si assisteranno reciprocamente nel caso in cui un interessato intenda esercitare un diritto riconosciuto dal GDPR (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di opposizione, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati).

Le parti mettono reciprocamente a disposizione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal GDPR e si notificano reciprocamente ogni grave violazione dei dati personali entro un massimo di 48 ore dal momento in cui ne sono venute a conoscenza e si forniscono reciprocamente ogni documento utile, a meno che non sia improbabile che la violazione dei dati personali comporti un rischio per i diritti e la libertà delle persone fisiche (in particolare ai fini dell'eventuale notifica della violazione dei dati personali all'autorità di controllo).

16. DIVIETO DI CESSIONE - CLAUSOLA DI GRUPPO

Il Fornitore non potrà cedere il Contratto o l'Ordine, né alcun interesse o obbligazione dello stesso, in tutto o in parte, a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente, che non potrà negarlo senza un valido motivo.

Qualsiasi Affiliato dell'Acquirente può effettuare ordini con applicazione dei presenti termini e condizioni. Ai fini della presente clausola, per "Affiliato dell'Acquirente" si intende qualsiasi entità che, direttamente o indirettamente, possiede o controlla, è posseduta o controllata da, o è sotto proprietà o controllo comune con l'Acquirente. Ai sensi del presente documento, per "controllo" si intende il potere di dirigere la gestione o gli affari di un'entità e per "proprietà" si intende il possesso effettivo di oltre il cinquanta per cento (50%) dei titoli azionari con diritto di voto o di altri interessi di voto equivalenti di qualsiasi natura.

17. NATURA DEL RAPPORTO TRA LE PARTI

L'Acquirente e il Fornitore sono parti contraenti indipendenti e rimarranno tali per tutta la durata del Contratto o dell'Ordine.

L'Acquirente non concede alcuna esclusiva al Fornitore e l'Acquirente è autorizzato ad acquistare beni e servizi da qualsiasi altro fornitore senza previo accordo o preavviso con il Fornitore.

18. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Il Contratto o l'Ordine sono soggetti esclusivamente alla legge del paese in cui ha sede l'Acquirente, anche se una delle parti è di nazionalità straniera e/o se la Fornitura deve essere o è stata eseguita, in tutto o in parte, in un altro paese. Qualsiasi controversia relativa alla validità, all'esecuzione o all'interpretazione del Contratto o dell'Ordine sarà di competenza esclusiva dei tribunali del luogo in cui ha sede l'Acquirente. È esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite per la vendita internazionale di merci (CISG) firmata a Vienna l'11 aprile 1980. L'Acquirente si riserva tuttavia il diritto di sottoporre la controversia ai tribunali del luogo in cui si trova la sede operativa in cui è stata consegnata la Fornitura o del domicilio del Fornitore.

IL SEGUENTE PARAGRAFO È APPLICABILE UNICAMENTE IN ITALIA

Ai sensi dell'articolo 1341, comma secondo, del Codice Civile, i seguenti articoli sono espressamente approvati per iscritto da parte del Fornitore: 2 ("*Contratti, ordini e loro accettazione*"), 4 ("*Consegna e relativi termini, spedizione e imballaggio*"), 7 ("*Subappalto*"), 8 ("*Forza maggiore*"), 9 ("*Conformità, qualità e garanzie*"), 10 ("*Prezzi, oneri, sdoganamento*"), 13 ("*Diritti di proprietà intellettuale, riservatezza e conformità*"), 14 ("*Risoluzione*"), 16 ("*Divieto di cessione - clausola di gruppo*"), 18 ("*Legge applicabile e giurisdizione*").

Data e firma del Fornitore _____